

**FONDAZIONE H FOR HUMAN
STATUTO**

Sommario

Titolo I - disposizioni generali

Titolo II - gli organi

Titolo III - disposizione in materia di gestione e di controllo

Titolo IV - disposizioni finali

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione denominata "FONDAZIONE H FOR HUMAN", qui di seguito indicata come "Fondazione".

2. La Fondazione, che opera in campo nazionale e/o internazionale, ha personalità giuridica di diritto privato, sulla base del riconoscimento concesso ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e non ha fini di lucro.

3. La Fondazione persegue gli scopi di cui al successivo art. 2, nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Gli eventuali proventi, le rendite e utili derivanti dalla svolgimento delle attività sono utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

4. La Fondazione ha sede nel Comune di Quarto d'Altino. La eventuale variazione della sede legale, nello stesso comune, nella stessa provincia o nella stessa regione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, non comporta modifica dello Statuto. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, agenzie, succursali, filiali ed uffici, purché in Italia.

5. La durata della Fondazione è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Tale durata dovrà essere comunque prorogata per tutto il tempo necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Fondazione per la realizzazione del proprio scopo.

Art. 2 - Scopi

1. Gli scopi della Fondazione sono:

- promuovere la trasformazione digitale dei principali settori economici italiani e delle pubbliche amministrazioni attraverso iniziative di formazione, progetti di sostegno all'imprenditorialità (startups) ed eventi culturali, rivolti innanzitutto ai giovani ed alle categorie svantaggiate potenzialmente escluse dalle opportunità generate dal diffondersi nella società della conoscenza (tra cui anziani, disabili, immigrati, rifugiati politici, famiglie economicamente svantaggiate);
- promuovere e sviluppare, anche indirettamente con prestazioni a favore di Istituti o Enti aventi scopi

analoghi, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza delle potenzialità del digitale nel favorire il progresso dell'Italia in campo economico, scientifico, ambientale, sociale e culturale;

- concorrere alla creazione di una diffusa cultura di innovazione tecnologica, in particolare nel mondo della scuola, promuovendo la ricerca sulle tendenze e gli sviluppi didattici e tecnologici associati all'istruzione;

- promuovere la diffusione di tecnologie digitali applicate in campo educativo, formativo e culturale ai settori produttivi e alle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle scuole e alle piccole e medie imprese;

- favorire lo sviluppo del digitale all'interno del sistema d'istruzione e formazione, anche attraverso la formazione degli insegnanti;

- perseguire, attraverso il digitale, finalità di solidarietà sociale, di beneficenza, di assistenza sociale, di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di istruzione e formazione a favore di persone svantaggiate in ragione di età e di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, erogando a tal fine contributi e sussidi;

- favorire l'accesso all'istruzione dei giovani più meritevoli, anche quando provenienti da famiglie economicamente disagiate, attraverso l'erogazione di borse di studio;

- organizzare eventi e iniziative di tipo scientifico e culturale, aperti a tutti e gratuite, al fine di favorire la crescita culturale e la conoscenza del territorio nel campo dell'innovazione in tutte le sue dimensioni, da quelle tecnologiche a quelle artistiche;

- promuovere iniziative e progetti finalizzati a creare pari opportunità di accesso alle più moderne tecnologie informatiche e telematiche;

- promuovere iniziative e progetti finalizzati a favorire l'inserimento delle donne nei settori scientifici e tecnologici;

- promuovere la ricerca, la comunicazione e la formazione nel campo delle tecnologie digitali applicate all'ambiente e alla gestione del rischio da cambiamento climatico, con particolare riferimento al settore agricolo e della produzione alimentare;

- favorire l'adozione di pratiche di sostenibilità nei progetti formativi e infrastrutturali delle scuole;

- contribuire a sostenere attività di impresa ad alto contenuto tecnologico ed innovativo promosse da giovani imprenditori;

- favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, anche attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, coinvolgendo una larga rete di imprese

in grado di offrire ai giovani possibilità di internship, supporto finanziario allo studio, mentorship e sostegno allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali;

- promuovere la formazione professionale con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche a favore dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, nonché la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

- realizzare interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

- svolgere attività di cooperazione e di educazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 28, Legge 26 febbraio 1987, n. 49;

- promuovere programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

2. gestire, amministrare residenze ed alloggi da destinare agli studenti che frequentano il campus di Education di H-Farm, di cui la Fondazione abbia la disponibilità in quanto locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque da essa gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo funzionale al raggiungimento degli scopi della fondazione.

3. La Fondazione potrà ricevere donazioni e/o contributi da persone fisiche e/o giuridiche, con vincolo di destinazione, a sostegno degli studenti/ricercatori meritevoli attraverso l'erogazione di borse di studio, borse di ricerca e premi, o a sostegno di altre iniziative della Fondazione. Lo studio e la ricerca dovranno essere svolti nell'ambito delle attività promosse dalla Fondazione. Altre iniziative quali premi, cattedre od eventi dovranno pure ricadere negli ambiti di attività della Fondazione.

4. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 - Attività

1. La Fondazione può svolgere tutte le attività strumentali alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2. In particolare la Fondazione può:

- a. elaborare e realizzare progetti che promuovano l'uso delle più moderne tecnologie informatiche e telematiche (anche attraverso il reperimento di risorse pubbliche e private);

- b. promuovere accordi con scuole, istituti di formazione, università, imprese (anche del terzo settore), associazioni,

istituzioni locali e governative, organizzazioni non governative;

c. erogare premi, incentivi e borse di studio;

d. promuovere l'attività di ricerca scientifica e l'elaborazione strategica sulle tematiche dell'innovazione digitale e della sostenibilità ambientale;

e. promuovere la produzione di contenuti educativi, strumenti, metodologie didattiche e di ricerca, sui temi dell'innovazione nella scuola e nel sistema educativo in generale;

f. promuovere e gestire servizi di supporto all'orientamento, nonché attività di stage e placement, degli studenti per la scelta del corso di studio, per il miglioramento delle condizioni di studio e l'inserimento nel mondo del lavoro;

g. organizzare corsi, masters e altre attività di formazione avanzata anche in collaborazione con altre istituzioni private e pubbliche;

h. favorire e sostenere le attività di trasferimento tecnologico nonché valorizzare i risultati delle ricerche e promuovere lo sviluppo di nuove imprese (startups) nel mondo digitale;

i. allestire ed animare spazi destinati alla promozione di nuove esperienze didattiche, in particolare nel settore della scienza e della tecnologia;

j. organizzare concorsi e campagne di comunicazione con particolare attenzione all'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;

k. amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture immobiliari affidate alla sua gestione;

l. progettare, realizzare e gestire strutture di edilizia finalizzate all'attività di istruzione e altre strutture di servizio, quali ad esempio residenze, strumentali e di supporto alle attività di istruzione;

m. realizzare seminari, conferenze, convegni, concerti, mostre, spettacoli e altri eventi culturali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati e partecipare ad analoghe iniziative promosse da terzi;

n. realizzare e gestire laboratori o centri di ricerca anche assieme ad altri soggetti pubblici e/o privati;

o. partecipare, sulla base di apposite convenzioni, alla gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche di altre fondazioni, strutture ed enti di ricerca;

p. stipulare convenzioni, contratti, accordi o intese con altri soggetti, pubblici o privati;

q. promuovere e organizzare la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare

agli scopi della Fondazione, partecipando a bandi regionali, nazionali e comunitari;

r. promuovere e gestire servizi integrativi e sussidiari alle attività dei Fondatori, anche tramite l'erogazione di borse di studio e il finanziamento di progetti di ricerca;

s. promuovere la produzione e diffusione di pubblicazioni di scopo (accademiche, di indirizzo strategico e di analisi-azione) sui temi della trasformazione digitale, della formazione, dell'innovazione e dell'inclusione digitale.

2. La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Art. 4 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a. dal fondo di dotazione iniziale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) indisponibile;

b. dagli apporti in denaro o in natura dei Fondatori, nella misura che l'atto costitutivo o, nell'ipotesi di cui al successivo art. 6, comma 3, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stabilisce sia destinata al patrimonio;

c. dagli apporti in denaro o in natura dei Partecipanti;

d. dai beni mobili ed immobili, denaro compreso, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

e. dagli accrescimenti, interessi e frutti delle attività patrimoniali;

f. dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

g. dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'art. 7, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;

h. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Art. 5 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione ammonta ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è costituito:

a. dagli apporti dei Fondatori e dei Partecipanti nella parte non espressamente destinata a patrimonio;

b. dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

c. dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che non siano destinati a incremento del

patrimonio;

d. dai proventi delle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati a incremento del patrimonio.

Il Fondo di gestione della Fondazione é impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Fondatori

1. Sono Fondatori i soggetti che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione.

2. Essi possono essere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono al patrimonio della Fondazione mediante apporti, in denaro o in natura.

3. La qualifica di Co-Fondatore può essere attribuita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, contribuiscono al patrimonio della Fondazione mediante apporti, in denaro o in natura, per un valore complessivo non inferiore a quello periodicamente determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L'attribuzione della qualifica di Co-Fondatore è deliberata nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su richiesta del soggetto interessato alla contribuzione.

4. I Co-Fondatori possono richiedere che i loro apporti siano utilizzati per iniziative di loro specifico interesse da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

Art. 7 - Partecipanti

1. La qualifica di Partecipante può essere conferita alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al patrimonio della Fondazione in via anche non continuativa con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo. L'attribuzione della qualifica di Partecipante è deliberata nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su richiesta del soggetto interessato alla contribuzione.

2. La Fondazione può determinare, con regolamento, l'eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

3. I Partecipanti possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per iniziative di loro specifico interesse da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

4. Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta

dei suoi componenti, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti secondo quanto stabilito nel presente statuto;

b. condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

d. nell'ipotesi di enti e/o persone giuridiche:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedura di liquidazione;

- fallimenti e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

5. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

6. I Partecipanti ricevono dal Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione sullo svolgimento dell'attività generale della Fondazione, almeno una volta all'anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale.

Titolo II - Gli Organi

Art. 8 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a. il Presidente;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. il Collegio dei Revisori dei Conti.

d. lo "Strategic Advisory Board".

2. La durata degli organi della Fondazione, nonché le norme per la nomina e il loro funzionamento, sono stabilite negli articoli seguenti del presente Statuto.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente:

a. è il legale rappresentante della Fondazione;

b. convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati eventualmente istituiti all'interno di questo; ne fissa l'ordine del giorno, cura che ai rispettivi membri vengano tempestivamente fornite informazioni sugli argomenti da trattare; presiede tali riunioni, regola lo svolgimento dei lavori e sottoscrive, unitamente al segretario i relativi verbali;

c. cura che venga data attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, salvo che questa incombenza non sia riservata ad un Consigliere

delegato;

d. presenta al Consiglio di Amministrazione il progetto di rendiconto e quello dell'eventuale bilancio preventivo, salvo che questa incombenza non sia riservata ad un Consigliere delegato;

e. sovrintende al generale andamento della Fondazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione - ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Ha facoltà di nominare procuratori, munendoli dei relativi poteri, nonché consulenti tecnici ed arbitri e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo.

3. Il Presidente resta in carica sino ad un massimo di tre esercizi e può essere rinominato. Cessa dalle funzioni di Presidente per morte o impossibilità sopravvenuta di esperire l'incarico, dimissioni e/o revoca da parte dei Fondatori.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente.

2. I Fondatori, all'atto della costituzione, stabiliscono il numero dei consiglieri che andranno a comporre il Consiglio di Amministrazione, la durata della carica e designano i suoi componenti e, tra questi, il Presidente.

3. Nel caso in cui, durante il mandato del Consiglio di Amministrazione, si verifichi l'ingresso di Co-Fondatori, il Consiglio che avrà deliberato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, la attribuzione della qualifica ad un soggetto quale Co-Fondatore, prenderà atto del proprio scioglimento, ed il Presidente, con le modalità previste al comma 7 del presente articolo, convocherà i Fondatori ed i Co-Fondatori per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Vice Presidente. Il consigliere più anziano di età assume la funzione di Vice Presidente e presiede il Consiglio in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, fatta salva la ipotesi prevista al precedente comma 3 di questo articolo, e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. Il

mandato è unico per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri, alla scadenza, possono essere rinominati.

6. All'inizio del mandato i Fondatori ed i Co-Fondatori fissano un compenso annuo, che dovrà essere dello stesso importo per tutti i consiglieri, fatta eccezione per il Presidente, a favore del quale potrà essere stabilito un compenso maggiore. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

7. Le deliberazioni relative alla fissazione del numero dei Consiglieri, alla designazione dei componenti, e tra questi del Presidente, alla durata della carica, al compenso per i Consiglieri nominati ed a quello per il Presidente, dovranno essere assunte dai Fondatori e dai Co-Fondatori con la maggioranza di tre quarti degli stessi. La riunione dei Fondatori e dei Co-Fondatori per la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà tenersi almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio e dovrà essere convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione a cura del Presidente della Fondazione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ai domicili eletti dei Fondatori e dei Co-Fondatori.

8. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati per la cura di problematiche specifiche rientranti nello scopo istituzionale della Fondazione, determinandone il numero dei componenti, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e l'eventuale remunerazione dei suoi membri, come da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Collegio dei revisori dei conti.

9. Il Consiglio di Amministrazione, se ritenuto necessario, nomina un Direttore della Fondazione e ne determina il compenso.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio:

a. approva il piano annuale delle attività e lo trasmette ai Fondatori entro l'anno solare che precede il periodo di riferimento;

b. approva il bilancio dell'esercizio in conformità alle disposizioni, in quanto compatibili, del codice civile in tema di bilancio delle Società per azioni; il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, che coincide con l'anno solare;

c. procede all'eventuale nomina, su proposta del Presidente, del Direttore e ne definisce le responsabilità, il trattamento economico e la durata dell'incarico;

d. determina periodicamente la misura dei contributi

necessari per acquisire la qualifica di Fondatore e Partecipante;

e. delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di immobili;

f. dispone in ordine alla destinazione dei risultati della gestione;

g. può delegare i propri poteri, con l'eccezione di quelli indicati nei punti che precedono al Presidente, nonché al Direttore limitatamente alla gestione ordinaria o a singoli Consiglieri per la cura di particolari iniziative, settori o territori, per materie e tempi definiti;

h. approva le modifiche dello Statuto della Fondazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno due volte l'anno per deliberare sugli adempimenti previsti alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta motivata.

4. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare ed è comunicata ai Consiglieri, presso il rispettivo domicilio, almeno cinque giorni prima della riunione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, questo termine può essere ridotto a due giorni.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'adunanza e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza e dove deve pure trovarsi il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo interno della Fondazione. Ad esso sono attribuiti i compiti di controllo sulla gestione contabile, in analogia a quanto previsto per i sindaci in tema di Società per azioni per le quali non sia obbligatorio l'esercizio del controllo contabile da parte di un revisore esterno.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.
3. I componenti del Collegio sono designati dai Fondatori e dai Co-Fondatori fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali, oppure iscritti ad albi professionali o professori universitari competenti in materie economiche e/o giuridiche.
4. Ai componenti effettivi del Collegio dei revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio dei revisori, nella sede della Fondazione. Il Collegio dei revisori trasmette almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione una relazione sulla propria attività di controllo, per quanto di competenza.
6. I componenti del Collegio dei Revisori sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 13 - Lo Strategic Advisory Board

1. Lo "Strategic Advisory Board" è l'organo consultivo del Consiglio di Amministrazione che lo aiuta nella definizione dei suoi piani di attività annuali e nella individuazione delle sue strategie di lungo periodo.
2. I membri dello "Strategic Advisory Board" sono eminenti personalità nel campo della cultura, dell'arte, dell'economia, della scienza, dell'imprenditorialità, dell'innovazione digitale, della politica e contribuiscono alla definizione delle strategie della Fondazione e all'individuazione di nuovi obiettivi e iniziative, apportando il valore della loro esperienza, creatività e rete internazionale di relazioni. I Membri dello "Strategic Advisory Board" durano in carica non più di tre anni e possono essere rinnovati.
3. Lo "Strategic Advisory Board" è composto da 5 a 11 membri, viene nominato, dal Consiglio di Amministrazione ed

è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne fa parte di diritto e ne convoca e gestisce le riunioni. La deliberazione relative alla fissazione del numero dei membri, alla designazione dei componenti, alla durata della carica, al loro compenso, devono essere assunte dal Consiglio con la maggioranza di tre quarti dei consiglieri in carica. Può fornire pareri anche su questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale rassegna periodiche relazioni sulla propria attività.

4. Lo "Strategic Advisory Board" si riunisce almeno una volta all'anno e delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente può invitare a partecipare alle proprie riunioni anche altri esperti che possono dare un contributo alla discussione.

Titolo III - Disposizioni in materia di gestione e di controllo

Art. 14 - Personale

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può impiegare personale proprio secondo tutte le forme di collaborazione previste dalla legge e può impiegare, con il consenso degli interessati, personale dipendente dai Fondatori.

Art. 15 - Scritture contabili e di bilancio

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le Società per azioni. L'esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all'anno solare.

3. Il bilancio preventivo è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente.

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione può essere sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa, sentiti i Fondatori ed i Co-Fondatori, con la nomina di uno o più liquidatori.

2. Le deliberazioni relative allo scioglimento ed alla messa in liquidazione, nonché alla fissazione del numero dei liquidatori, alla loro designazione ed al loro compenso, devono essere assunte dal Consiglio con la maggioranza di tre quarti dei propri membri in carica.

3. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno destinati ad altre organizzazioni non lucrative a sostegno delle sue attività istituzionali.

Art. 17 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano la disciplina dettata dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del D.P.R. del 10 febbraio 2000 n. 361.

FIRMATO CARRARO CARLO

FIRMATO PAOLO VALVO NOTAIO (L.S.)